

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso Ritualmente notificato in data 14 novembre 2008 la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento (omissis) avente ad oggetto la pretesa contributiva per il complessivo importo di Euro 694,22 richiedendo la revoca della stessa previo riconoscimento dell'avvenuto versamento degli oneri contributivi dovuti alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione all'anno 1995.

La convenuta cassa nazionale di previdenza e assistenza forense si costituiva con memoria contestando la pretesa avversaria di cui chiedeva il rigetto.

Esperito fruttuosamente il tentativo di conciliazione, ottenuto lo sgravio ed effettuati i residui versamenti in favore della Cassa, la causa era discussa e decisa come da separato dispositivo di cui si dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata cessata la materia del contendere.

La convenuta ha dato atto che a seguito del versamento effettuato dall'avv. Fe. dell'importo di Euro 389,90 in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 221.09, la Cassa Nazionale Forense ha provveduto al conseguente sgravio delle quote iscritte nel ruolo 2008/1 relative all'anno 1995/mod 5/1996 e quindi tra le parti che hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese, non residua materia del contendere.

Pertanto, alla stregua della rinuncia agli atti formulata in udienza dalla ricorrente con conseguente accettazione da parte della convenuta va dichiarata cessata la materia del contendere Detta soluzione si colloca nel filone giurisprudenziale che fa proprio l'orientamento costante della SC secondo cui (SEZ. 1 SENT. 14194 DEL 28/07/2004 RV. 576463)

"La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e da luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto".

Secondo la prevalente giurisprudenza ai fini della determinazione dell'obbligo relativo alla corresponsione delle spese è necessario prendere in esame il merito della controversia.

La ricorrente ha dedotto che il credito nei confronti della casa di previdenza assistenza forense non sussisterebbe in considerazione del fatto che la differenza tra reddito dichiarato alla e tributaria e quello comunicato con il modello 5/1996 è costituita dall'importo della stessa percepito a titolo di indennità di maternità.

La Cassa convenuta sostiene per contro che nel ruolo relativo all'anno 2008 è stata iscritta l'eccedenza IRPEF a oltre interessi e sanzioni per l'anno 1995 nonché la sanzione per il ritardato invio del modulo 5/1996.

Sempre secondo la resistente a seguito dei controlli incrociati effettuati dalla e tributaria relativamente agli anni 1991 - 1995 è stato accertato che sussiste una difformità tra i dati dichiarati dalla ricorrente al fisco relativamente all'anno 1995 e corrispondenti dati a sottendono comunicati alla cassa.

La resistente ha provveduto a contestare le predette difformità alla ricorrente con una comunicazione del 15/10/02 (doc. 2).

E' pacifico che la ricorrente in data 3/1/2003 (doc. 3) ha comunicato di aver percepito la sua ma di Lire 16.400.000 pari a Euro 8.469,89 e che la differenza tra detto reddito e quello dichiarato al fisco era conseguenza della circostanza che durante l'anno 1995 costei aveva percepito dalla cassa un assegno di Lire 6.467.000 pari a Euro 3339,92 a titolo di indennità di maternità.

In epoca successiva la cassa ritenendo che l'indennità di maternità concorra alla determinazione del reddito netto da attività libero professionale ha provveduto a consolidare il dato e trasmetterlo all'anagrafe tributaria inviando contestuale comunicazione al professionista con la nota del 12/7/2005 (doc. 1).

Ora raccomandata del 30/1/2007 ricevuta il 13/3/2007 la cassa ha comunicato al professionista l'importo da corrispondere per regolarizzare la propria posizione contributiva relativamente all'anno 1995.

Pertanto è pacifico che la professionista non ha dato seguito al pagamento sicché la cassa ha provveduto a iscrivere a ruolo i relativi importi per l'anno 2008.

E' in atti la comunicazione del 3 novembre 2008 con la quale il servizio contributi ha comunicato la ricorrente che l'indennità di maternità concorra la determinazione del reddito netto professionale e quindi costituisce base imponibile per il calcolo del contributo soggettivo

Nel merito si osserva che ai sensi dell'articolo sei secondo comma d.p.r. 917.1 i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi anche per effetto di cessione e le indennità conseguite anche in forma assicurativa al titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Alla luce di tale disposizione risulta evidente che l'indennità di maternità è assimilabile ad un indennizzo sostitutivo di redditi da lavoro autonomo assumendo così la stessa natura dei redditi sostituiti ed è pertanto inquadrabile nella categoria dei redditi di lavoro autonomo.

Con delibera del 10 ottobre 1997 il costo di amministrazione della cassa convenuta ha confermato (doc. 4) ha fatto proprio il principio secondo cui l'indennità di maternità concorra la determinazione del reddito netto professionale e come tale alla determinazione della base imponibile per il calcolo del contributo soggettivo nonché per il calcolo dell'importo relativo agli eventuali trattamenti pensionistici.

A ciò si aggiunga che nelle stesse istruzioni per la compilazione del modello 5/1996 relativo ai redditi prodotti nell'anno 1995 (doc. 7) si legge espressamente che l'importo da riportare nel modello cinque quale reddito professionale deve essere quello indicato nel rigo 25 del quadro E mod. 740 1996.

Ad ulteriore conferma della correttezza dell'interpretazione fornita dalla resistente e la considerazione che la ricorrente ha correttamente indicata fini fiscali quale reddito professionale l'importo di Euro 11.809,82 comprensivo dell'indennità di maternità percepita senza tuttavia riportare la medesima dichiarazione con il modello 5/1996 come attesta la documentazione in atti (doc. 6).

Pertanto la cassa risulta creditrice dell'importo di Euro 266,86 a titolo di contributo IRPEF oltre la sanzione di Euro 237,57 non che è Euro 123,7 a titolo di interessi in ragione dei ritardato inoltre della dichiarazione per complessivi Euro 694,22 di cui alla cartella impugnata.

Di conseguenza va dichiarato che l'importo ricevuto a titolo di indennità di maternità va considerato lavoro autonomo e come tale reddito imponibile su cui vanno corrisposti contributi assicurativi alla cassa forense e va quindi confermata la cartella impugnata dichiarando dovuta dalla ricorrente alla cassa forense la somma di Euro 694,22 al titolo di contributi e sanzioni relativi all'anno 1995.

Tuttavia le parti a seguito dello sgravio di cui sopra hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, pertanto non residuo interesse alla prosecuzione del giudizio.

Spese compensate.

Tali i motivi della decisione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

1. - Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla obbligazione nascente dalla cartella esattoriale (omissis);

2. - Spese compensate;

3. - Assegna il termine di 10 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Monza il 10 febbraio 2009.

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2009.